

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MITICI INTRECCI

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: MITICI INTRECCI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via General Govone 7/9, nel Comune di Alba (CN). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione si ispira al valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, ambientale, culturale e di ricerca etica e spirituale, promuovendo in particolare la crescita personale e l'evoluzione collettiva di una consapevolezza olistica. L'Associazione ha per fine lo svolgimento di attività a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e della dignità degli associati. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- A. Sperimentare nuovi metodi di agricoltura, la coltivazione di nuove specie vegetali, il miglioramento delle qualità genetiche e la ricerca di più appropriati criteri di allevamento;
- B. Sperimentare nuove formule sociali e tecnologiche d'avanguardia, ricercare nuovi modelli di autonomia alimentare ed energetica nello spirito dello sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente e della conoscenza, valorizzazione e tutela della natura;
- C. Favorire la crescita personale e l'acquisizione di una consapevolezza olistica mediante la ricerca etica, interiore e spirituale, nonché del benessere psicofisico in tutte le sue forme;
- D. Favorire l'espressione della creatività nei campi dell'artigianato, dell'arte, della cultura, dello spettacolo, della formazione e dell'educazione;
- E. Soddisfare le esigenze di conoscenza interpersonale e di tutela dei diritti civili, promuovendo i contatti sociali e le relazioni tra gli associati, le associazioni, le comunità e qualsiasi altro soggetto o aggregazione;
- F. Favorire l'accoglienza e la tutela legale, nonché l'inclusione sociale, culturale ed economica di soggetti migranti, attraverso progetti di formazione teorico-pratica e di avvio all'attività lavorativa.
- G. Assistere gli associati nella realizzazione delle proprie aspirazioni, tendenze e manifestazioni culturali;
- H. Favorire la ricerca di modelli di sviluppo alternativi, la promozione di un rapporto equilibrato con l'ambiente, la produzione di servizi culturali volti alla crescita della sensibilità sociale e dell'impegno di prevenzione verso ogni forma di disagio e di emarginazione;
- I. La promozione della parità di genere e della presenza e della crescita di talenti femminili in posizioni di rilievo all'interno dell'impresa, delle realtà professionali, delle istituzioni ed enti,

nonché il rafforzamento dei legami e delle conoscenze tra i diversi associati in relazione a detta promozione;

- J. Favorire forme di collaborazione tra professionisti, ricercatori, studiosi, enti pubblici e privati, aziende e cittadini interessati al tema della conciliazione vita-lavoro-famiglia e pari opportunità di genere;
- K. Erogare servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione;
- L. Promuovere nuove modalità di welfare e progetti di innovazione sociale;
- M. Sostenere la valorizzazione e la condivisione delle competenze degli associati;
- N. Promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità territoriali;
- O. Promuovere iniziative educative a favore di adulti e bambini nell'ambito delle pari opportunità e del superamento degli stereotipi di genere e della scoperta e valorizzazione dei talenti di ciascuno.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1. Acquisire in proprietà, affitto o in qualsiasi altra forma, ai sensi delle leggi vigenti e future, terreni incolti o coltivati, immobili, fabbricati e rustici anche da demolire, ricostruire o ultimare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
2. Acquisire in proprietà o in affitto o in qualsiasi altra forma strutture abitative o di servizio, al fine di consentire lo svolgimento delle attività sociali;
3. Organizzare e gestire campus di lavoro, formativi ed educativi, corsi, seminari, convegni e conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, viaggi e soggiorni di ricerca e studio e quant'altro necessario al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare :
 - a. promuovere e svolgere attività di studio, ricerca, applicazione, sperimentazione e divulgazione nei campi dell'ecologia, dell'alimentazione, dell'agricoltura biologica, biodinamica, ed organica in genere, dell'acquacoltura, dell'allevamento animale, secondo criteri naturali della conservazione e della ricostituzione della fertilità dei suoli;
 - b. promuovere studi, ricerche e realizzazione di progetti sperimentali nei settori del risparmio energetico, dell'impiego di fonti di energia naturali, delle tecnologie appropriate, sostenibili ed eco-compatibili, della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - c. organizzare o partecipare a manifestazioni artistiche e culturali che promuovono la diffusione, la conoscenza e la creatività nei campi dell'artigianato, dell'arte e dello spettacolo;
 - d. organizzare o partecipare a seminari e corsi di formazione mirati a progetti di cittadinanza attiva e percorsi orientati alla qualità della vita delle persone con difficoltà di ogni genere e gravità
 - e. Altre attività riconducibili a quelle sopra descritte e comunque coerenti con gli scopi che l'Associazione si è data;
4. Preparare, coordinare e diffondere con ogni mezzo di comunicazione la documentazione sulle manifestazioni e le conferenze che organizza o a cui aderisce;
5. Stipulare Convenzioni con Organizzazioni Nazionali ed internazionali, Governative e non, l'Amministrazione Centrale dello Stato, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le ASL e ogni altro ente o associazione, per l'attuazione degli scopi sociali;
6. Svolgere attività di cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura agricola, artigianale o commerciale, in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare:
 - a. provvedere alla raccolta, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici ed alla loro diretta distribuzione e vendita agli associati ed a terzi;
 - b. richiedere autorizzazioni amministrative per la rivendita agli associati ed a terzi di prodotti naturali, biodinamici, biologici di produzione propria e non, di prodotti artigianali e merceologici vari;
 - c. svolgere prestazioni di servizi su convenzione con enti pubblici e privati;
7. Svolgere attività turistiche e ricettive strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi sociali ed indirizzate esclusivamente agli associati, ed in particolare:
 - a. richiedere autorizzazioni amministrative per istituire, organizzare e gestire la somministrazione di cibi e bevande agli associati presso appositi locali adibiti a mensa e a bar dell'associazione;
 - b. richiedere autorizzazioni amministrative per istituire, organizzare e gestire l'ospitalità degli associati presso appositi locali adibiti a foresteria dell'associazione;

8. Svolgere iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. Svolgere altre attività, da cui conseguano entrate, compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

È espressamente esclusa dagli scopi dell'Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei propri scopi sociali. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Piemonte.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole della maggioranza più uno dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- dai contributi degli associati, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi, dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- dalle erogazioni liberali da chiunque provengano;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura agricola, artigianale e commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione e di utilità sociali e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo

di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)


L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Alba, 31/07/2018

Il Presidente Giuliana Chiesa



Il Segretario Marisa Negro

